

E a questo proposito debbo dire che questa mattina avendo letto un progetto dell'onorevole nostro collega Mancini, vi trovai detto che potrebbero essere utilmente adoperati quegli ufficiali nella repressione del brigantaggio, il che farebbe che dovessero avere la gratitudine generale.

Queste cose potendosi facilmente eseguire, io non veggo perchè il Governo del Re non potesse provvedere altrimenti che col progetto di legge.

Del rimanente la maggioranza della Commissione considerando che la minoranza in seno di essa è molto considerevole; considerando che può ben essere che le ragioni che essa maggioranza adduce potessero essere combattute dall'onorevole ministro che veggo seduto al suo banco, non è certamente aliena dal venire a quei temperamenti che fossero suggeriti dalla discussione.

Prima ch'io ponga termine a queste dichiarazioni mi corre anche obbligo di dire che nel seno della vostra Commissione un onorevole nostro collega propose vari emendamenti; enuncierò pure le ragioni per cui quegli emendamenti non vennero accolti.

In questi emendamenti si davano alcune facoltà al Governo del Re perchè a mano a mano, previi certi scrutini, previe certe formalità, potessero gli ufficiali, i quali riuscissero bene alla prova, essere compensati col condono del biennio.

La Commissione credette che tali emendamenti non dovessero essere accolti, inquantochè il Parlamento deve essere molto tenero di non allargare queste facoltà del potere esecutivo; e quando il potere esecutivo ci dà l'esempio del rispetto ch'egli ha per gli ordini costituzionali, noi non dobbiamo porlo per una via la quale certamente non può essere che molto lubrica e sdruciolevole.

Quando per mezzo di queste facoltà procedesse il Governo, certamente i reclami e le querele sarebbero maggiori che mai, e non si acqueterebbero come certamente si acqueterebbero quando la legge parlasse o colla sua severità o colla sua indulgenza al tutto chiaramente.

Dopo di aver fatto queste considerazioni e dopo aver dichiarato che la maggioranza si preoccupò dell'aggravio che per questa misura ne veniva all'erario in questo momento e in condizioni molto difficili, io non fo che ripetere ciò che ho detto poco fa, inquantochè la maggioranza della Commissione è disposta a maggiore docilità quando la discussione intorno a questo progetto di legge procederà, come certo non dubito, in modo che possano essere soddisfatti i suoi scrupoli e le sue esitazioni.

RICASOLI VINRENZO, presta il giuramento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Castellano.

CASTELLANO. L'onorevole relatore mi ha prevenuto coll'aver già esposto quasi tutti gli argomenti che avrei dovuto addurre in conforto del parere portato dalla minoranza in seno della Commissione. Questo parere d'altronde è formulato nella relazione, poichè il

relatore non ha mancato di inserirvi per disteso quegli emendamenti che la maggioranza non accettava, poichè preferiva invece di respingere del tutto la proposta legge.

Dirò quindi brevemente le ragioni che sostengono questi emendamenti, incominciando dal darne lettura alla Camera.

Il progetto che la minoranza della Commissione proponeva di sostituire a quello del Ministero era nei seguenti termini:

« Art. 1. È data facoltà al Governo del Re di concedere la dispensa dal biennio del soldo, richiesto dall'articolo 9 del decreto del 3 maggio 1816, agli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie ed agli impiegati di quelle provincie dipendenti dall'amministrazione della guerra, nei casi in cui la loro pensione, dovendo liquidarsi a norma del mentovato decreto, concorrano in essi le seguenti condizioni:

« 1° Che abbiano fatta adesione al Governo nazionale prima della pubblicazione della presente legge, e che dopo l'adesione medesima non siansi in modo alcuno ostilmente comportati avverso lo stesso;

« 2° Che siano stati posti al ritiro di autorità del Governo e senza che essi ne avessero fatta domanda;

« 3° Che la loro pensione non possa liquidarsi in una cifra di annue lire 600 almeno, quante volte non fosse loro conceduta la suddetta dispensa.

« Art. 2. Eguale facoltà è data al Governo del Re, sempre però nel concorso delle condizioni determinate con l'articolo 1 della presente legge, di condonare ai suddetti ufficiali ed impiegati la mancanza ai periodi di servizio stabiliti dall'articolo 3 del surriferito decreto del 3 maggio 1816 per la fissazione della pensione, purchè tale mancanza non ecceda sei mesi. »

Premessa questa lettura del progetto, che la minoranza della Commissione avrebbe sostituito a quello del Ministero, passo ad esporne i motivi.

La minoranza, accettando il principio che informava il progetto del Ministero, faceva però delle riflessioni che tendevano a circoscrivere ed a limitare l'indeterminata facoltà che era fatta per esso agli ufficiali che si fossero trovati nelle condizioni contemplate nel progetto medesimo, come atte a fargli godere della dispensa del biennio e del periodo dei sei mesi.

La minoranza della Commissione rifletteva su tale proposta che sarebbe stato per certo pernicioso il dare facoltà indeterminata a chiunque fosse stato collocato a riposo di pretendere un beneficio, o anche in certo modo un privilegio, il quale, almeno a parere de' membri della minoranza, avrebbe dovuto limitarsi a coloro ai quali si fosse fatto torto nel riordinamento dell'esercito italiano.

Io non debbo a tale proposito intrattenere lungamente la Camera, cui mi limito a far riflettere che sarebbe veramente strano che si desse facoltà per legge, ovvero che si riconoscesse un diritto direi quasi innato, per coloro i quali si trovassero in condizione che, avendo ottenuto collocamento a riposo, fossero passati o a ser-